

# Scheda informativa

# Divorzio

# Le implicazioni sulla previdenza professionale

Lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata (in seguito per praticità verrà usato il termine "matrimonio" per entrambi i casi) può avere un forte impatto sulle prestazioni future della previdenza professionale.

#### La base

In linea generale, in caso di divorzio e indipendentemente dal regime matrimoniale adottato dai coniugi, i fondi accumulati presso gli enti di previdenza professionale da entrambi i coniugi durante il matrimonio sono divisi equamente.

La divisione della previdenza in caso di divorzio viene stabilita da un Tribunale svizzero, che stabilisce la quota che andrà al coniuge beneficiario sulla base dei dati forniti dalle rispettive casse pensioni. A partire dal 2017 la ripartizione della previdenza avviene anche se è già sopraggiunto un caso di previdenza.

#### Il calcolo

La quota da ripartire tra i coniugi corrisponde alla metà della prestazione d'uscita acquisita in costanza di matrimonio, con interessi. I prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) effettuati durante il matrimonio vengono tenuti in considerazione nel calcolo della prestazione da dividere. Se uno dei coniugi ha effettuato dei versamenti volontari durante il matrimonio, questi vengono dedotti dall'importo da dividere se sono stati finanziati con beni propri.

## Informazioni per l'istituto di previdenza

Per il rilascio dell'attestazione da presentare al Tribunale, l'assicurato deve fornire le seguenti informazioni all'istituto di previdenza:

- data di avvio della procedura di divorzio
- data del matrimonio
- eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni effettuati presso altre istituzioni di previdenza

#### Attestazione per divorzio

L'istituto di previdenza rilascia direttamente all'assicurato o al suo rappresentante un'attestazione e una dichiarazione di attuabilità da presentare al Giudice.

### Riduzione delle prestazioni

Il versamento di una parte della propria previdenza all'altro coniuge comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali.

# Ripristino totale o parziale della situazione dopo il versamento

Per colmare la lacuna dovuta al prelievo per divorzio, l'assicurato ha la possibilità di acquistare prestazioni mediante versamenti personali.

#### Rinuncia alla divisione

I coniugi possono rinunciare del tutto o in parte alla divisione della previdenza professionale, se un'adeguata copertura previdenziale è garantita. Il tribunale decide sulla divisione, valutando la situazione globale dei coniugi.

## Disposizioni e riferimenti di legge

- Art. 51 Regolamento FEOC Divorzio
- Art. 19, cpv. 1 Regolamento FEOC Perdita di prestazioni
- Art. 18, cpv. 3, 5 e 7 Regolamento FEOC Acquisto di prestazioni
- Art. 122 e 123 Codice civile svizzero Conguaglio della previdenza professionale
- Art. 22 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata
- Art. 24 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – Informazione all'assicurato e documentazione in vista del divorzio
- Art. 25a Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – Procedura in caso di divorzio
- Art. 19 lett. k Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Informazioni
- Art. 30c, cpv. 6 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità – Prelievo anticipato
- Art. 73 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e



091 811 13 90 feoc@eoc.ch www.feoc.ch



l'invalidità – Controversie e pretese in materia di responsabilità

Le informazioni riportate nel presente documento sono indirizzate agli affiliati del FEOC e non sono in nessun modo vincolanti. In questo senso si rimanda alle rispettive leggi in vigore e al Regolamento FEOC.